



Tribunale Civile e Penale di Trento

Il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Monica Attanasio

Letta l'istanza con la quale il Pubblico Ministero dott.ssa _____ domanda che il decreto di trasferimento emesso in favore di _____ nella procedura esecutiva

n. 25/2015 venga revocato, istanza motivata col fatto che l'immobile ha formato oggetto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. con decreto del 14 marzo 2016 ai sensi dell'art. 322 ter c.p., e che la sig.ra _____ è coniuge dell'indagato

_____, ed in comunione di beni con lo stesso sino alla data dell'8 aprile 2016;

rilevato preliminarmente che il decreto di trasferimento è astrattamente suscettibile di revoca, dal momento che lo stesso non è ancora stato intavolato, sì esso non ha ancora avuto definitiva esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 487 c.p.c.; considerato peraltro che la preclusione al promuovimento o alla prosecuzione delle procedure esecutive individuali è stata positivamente sancita dal legislatore soltanto per le misure di prevenzione (art. 55 del codice antimafia) e per la cd. confisca allargata di cui all'art. 12 *sexies* del d.l. n. 306/1992, convertito con modificazioni dalla l. n. 356/1992 (art. 1, comma 190, della l. n. 228/2012), ed il carattere innovativo ed eccezionale di tale disciplina trova conferma nel fatto che, anche nell'ambito delle misure di prevenzione, essa non trova applicazione per quelle disposte prima dell'entrata in vigore del codice antimafia ove il bene non sia stato ancora confiscato (art. 1, comma 194, l. 228/2012), ovvero allorquando, pur essendo intervenuta la confisca, il bene sia stato già trasferito ovvero aggiudicato, sia pure in via provvisoria (art. 1 cit., comma 195);

che nella specie si tratta invece di confisca per equivalente ex art. 322 *ter* c.p. (estesa ai reati tributari dall'art. 1, comma 143, della l. n. 244/2007), cui non si applica la predetta disciplina, e, d'altro canto, la circostanza che la trascrizione del sequestro preventivo non sia stata cancellata, in quanto estranea al novero delle iscrizioni pregiudizievoli contemplate dall'art. 586 c.p.c., lascia impregiudicata la questione relativa alla qualità di "persona estranea al reato" della aggiudicataria sig.ra _____, e quindi la possibilità che sia o meno in futuro adottato il provvedimento di confisca;

che, infine, per quel che concerne la lamentata elusione del divieto sancito dall'art. 571 c.p.c., nella parte in cui non ammette il debitore esecutato a presentare offerte, la norma è stata considerata di stretta interpretazione (cfr. Cass., 2 febbraio 1982, n. 605, che esclude che il divieto operi "*per altre ipotesi od a altri soggetti non considerati in detta norma, neppure con riguardo al coniuge del debitore - ancorché sussista tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni previsto dagli artt. 177 e segg. cod. civ. - sicché questi rientrando nell'ampia e onnicomprensiva categoria delineata dal richiamato art. 579 cod. proc. civ., è ammesso a fare offerte per l'incanto ed offerta di aumento del sesto dopo la aggiudicazione, senza che rilevi il fatto che, per volontà della legge, l'effetto traslativo del bene - operato direttamente soltanto in capo a lui quale offerente aggiudicatario - si ripercuota per la metà nel patrimonio del debitore esecutato*"), e, oltre tutto, al momento della pronuncia del decreto di trasferimento la sig.ra _____

era in regime di separazione dei beni, restando con ciò escluso che il bene entri, anche solo in parte, nel patrimonio del debitore esecutato, né sussistono

elementi che possano indurre a ritenere che fra l'esecutato e l'aggiudicataria sia stato raggiunto un accordo di retrocessione del bene

P.Q.M.

Rigetta l'istanza in oggetto
Trento, 26 ottobre 2016

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Monica Attanasio

IL CASO.it